

DELIBERA N. 62/08/CSP

Ordinanza-ingiunzione alla società TGS Telegiornale di Sicilia S.p.a. (emittente per la radiodiffusione televisiva in ambito locale “TGS Telegiornale di Sicilia”) per la violazione dell’articolo 5ter, comma 4 del Regolamento in materia di pubblicità radiotelevisiva e televendite di cui alla Delibera n. 538/01/CSP del 26 luglio 2001, integrato dalle modifiche apportate dalle Delibere nn. 250/04/CSP, 34/05/CSP e 105/05/CSP

L'AUTORITÀ

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 18 marzo 2008;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”, pubblicata nel supplemento ordinario n. 154/L alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 177 del 31 luglio 1997, e in particolare l'articolo 1, comma 6, lettera b), n. 14;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 recante “*Testo Unico della radiotelevisione*”, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 7 settembre 2005, n. 208 – Supplemento Ordinario n. 150/L;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante “*Modifiche al sistema penale*”, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 30 novembre 1981, n. 329;

VISTO il “*Regolamento in materia di pubblicità radiotelevisiva e televendite*” approvato con delibera n. 538/01/CSP del 26 luglio 2001, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana dell'8 agosto 2001, n. 183, modificato con le delibere n. 250/04/CSP, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 3 novembre 2004, n. 258, n. 34/05/CSP pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 29 marzo 2005, n. 72 e n. 105/05/CSP pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 24 agosto 2005, n. 196;

VISTO il “*Regolamento in materia di procedure sanzionatorie*”, approvato con delibera dell’Autorità n. 136/06/CONS del 15 marzo 2006, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 31 marzo 2006, n. 76, come modificato dalla delibera n. 173/07/CONS del 19 aprile 2007, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana del 25 maggio 2007, n. 120;

VISTO l’atto in data 25 gennaio 2007 n. 12/07/DIC/AEM della Direzione contenuti audiovisivi e multimediali di questa Autorità, notificato in data 8 febbraio

2007, con il quale è stata contestata alla società TGS Telegiornale di Sicilia S.p.A., esercente l'emittente per la radiodiffusione televisiva in ambito locale "*TGS Telegiornale di Sicilia*", la violazione dell'articolo 5ter, commi 4, 5 e 6 del Regolamento in materia di pubblicità radiotelevisiva e televendite di cui alla delibera n. 538/01/CSP del 26 luglio 2001, integrato dalle modifiche apportate dalle delibere nn. 250/04/CSP, 34/05/CSP e 105/05/CSP per aver trasmesso la propaganda di servizi a sovrapprezzo inerenti pronostici concernenti il gioco del lotto, messi in onda in fasce orarie non consentite durante una trasmissione di commento alle estrazioni del lotto in diretta, nel corso della quale la conduttrice vanta di avere "quasi sbancato il lotto", esagerando sul contenuto e gli effetti dei servizi offerti, con sovrimpressioni di numerazioni telefoniche per la fornitura di servizi a sovrapprezzo senza l'informativa, mediante scritte in sovrimpressioni chiaramente percepibili ovvero mediante avviso verbale, della facoltà, per l'utente, di attuare il blocco selettivo delle chiamate verso le stesse numerazioni, facendone richiesta al proprio operatore telefonico;

VISTA la delibera dell'Autorità n. 93/07/CSP del 20 giugno 2007, notificata in data 1° agosto 2007, con il quale la predetta società TGS Telegiornale di Sicilia S.p.A., esercente l'emittente "*TGS Telegiornale di Sicilia*", è stata diffidata a cessare dal comportamento illegittimo dalla data di notifica dello stesso;

RILEVATO che dall'attività di monitoraggio svolta dall'Ispettorato Territoriale Sicilia del Ministero delle comunicazioni, a riscontro della richiesta di nuovi controlli sull'emittente TGS Telegiornale di Sicilia, a seguito della diffida, formulata da questo ufficio in data 9 agosto 2007, prot. 50914, è risultato che la società TGS Telegiornale di Sicilia S.p.A., con sede legale in Palermo, c.a.p. 90133 – Via Lincoln n. 19, esercente l'emittente per la radiodiffusione televisiva in ambito locale "*TGS Telegiornale di Sicilia*", non ha adeguato il proprio comportamento alle disposizioni di legge, se non limitatamente alla disposizione di cui all'art. 5ter, comma 5, della citata delibera 538/01/CSP, in quanto continua a trasmettere propaganda di servizi audiotex inerenti pronostici del lotto in fascia oraria 7- 23 integrando sfruttamento della credulità popolare, risultando assente l'informativa circa la natura statistica e probabilistica dell'elaborazione dei pronostici forniti (nota in data 1 ottobre 2007, pervenuta in data 10 ottobre 2007, prot. 59692), in particolare l'art. 5ter, commi 4 e 6, della citata delibera 538/01/CSP;

PRESA VISIONE della registrazione allegata alla suddetta nota in data 1 ottobre 2007, prot. n. ITS/82/07/904799/MS, e pervenuta in data 10 ottobre 2007, prot. n. 59692;

RILEVATO che la registrazione consiste della duplicazione della trasmissione andata in onda dalle ore 20.00 alle ore 20:30 dell'8 settembre 2007 sull'emittente TGS Telegiornale di Sicilia; all'inizio e alla fine della trasmissione una voce commenta le immagini di una puntata precedente in cui la Signora Agostina Oliveri ha scoperto in

diretta di aver venduto il pronostico di una quaterna vincente dicendo: “*C’è una donna a Palermo che ogni tre giorni appare in TV e dà i numeri, nel vero senso del termine. Agostina Oliveri è una lottologa, la sua passione è la cabala, il suo peccato preferito il rischio. Ha quasi sbancato il lotto, ha fatto chiedere in Sicilia la bellezza di 39 miliardi, 10 dei quali vinti solo a Palermo.*”. Durante la trasmissione dedicata alle estrazioni, sotto l’immagine fissa del cartellone che viene compilato dei numeri estratti, un super scorrevole informa “*Desideri avere le previsioni di Agostina Oliveri registrate con la sua voce? Con una sola telefonata ai numeri: 892110167 (euro 1,50 al minuto) 899402050 (12 euro scatto alla risposta) da fissi e cabine telefoniche 899202147 (1 euro al minuto + iva) da fissi e cellulari – (facoltà per l’utente di attuare il blocco selettivo delle chiamate verso le stesse numerazioni facendone richiesta al proprio operatore telefonico).*”; in alto a sinistra è sempre presente la scritta messaggio promozionale;

RILEVATO che dall’ulteriore attività di monitoraggio svolta dall’Ispettorato Territoriale Sicilia del Ministero delle comunicazioni, a riscontro della richiesta di nuovi controlli sull’emittente TGS Telegiornale di Sicilia, a seguito della diffida n. 140/07/CSP del 2 agosto 2007, per la violazione dell’art. 4, comma 1, lett. c) del D.lgs 177/05, formulata da questo ufficio in data 11 settembre 2007, prot. 54457, è risultato che la società TGS Telegiornale di Sicilia S.p.A., con sede legale in Palermo, c.a.p. 90133 – Via Lincoln n. 19, esercente l’emittente per la radiodiffusione televisiva in ambito locale “*TGS Telegiornale di Sicilia*”, ha trasmesso anche in data 6 settembre propaganda di servizi inerenti pronostici del lotto che integrano sfruttamento della credulità popolare, risultando assente l’informativa circa la natura statistica e probabilistica dell’elaborazione dei pronostici forniti (nota in data 24 ottobre 2007, pervenuta in data 2 novembre 2007, prot. 65442), in particolare l’art. 5ter, commi 4 e 6, della citata delibera 538/01/CSP;

PRESA VISIONE della registrazione allegata alla suddetta nota in data 24 ottobre 2007, prot. n. ITS/93/07/18361/MSC, e pervenuta in data 2 novembre 2007, prot. n. 65442;

RILEVATO che la registrazione consiste della duplicazione della trasmissione andata in onda dalle ore 20.00 alle ore 20:30 circa del 6 settembre 2007 sull’emittente TGS Telegiornale di Sicilia; all’inizio e alla fine della trasmissione una voce commenta le immagini di una puntata precedente in cui la Signora Agostina Oliveri ha scoperto in diretta di aver venduto il pronostico di una quaterna vincente dicendo: “*C’è una donna a Palermo che ogni tre giorni appare in TV e dà i numeri, nel vero senso del termine. Agostina Oliveri è una lottologa, la sua passione è la cabala, il suo peccato preferito il rischio. Ha quasi sbancato il lotto, ha fatto chiedere in Sicilia la bellezza di 39 miliardi, 10 dei quali vinti solo a Palermo.*”. Durante la trasmissione dedicata alle estrazioni, sotto l’immagine fissa del cartellone che viene compilato dei numeri estratti, un super scorrevole informa “*Desideri avere le previsioni di Agostina Oliveri registrate con la*

sua voce? Con una sola telefonata ai numeri: 892110167 (euro 1,50 al minuto) 899402050 (12 euro scatto alla risposta) da fissi e cabine telefoniche 899202147 (1 euro al minuto + iva) da fissi e cellulari – (facoltà per l'utente di attuare il blocco selettivo delle chiamate verso le stesse numerazioni facendone richiesta al proprio operatore telefonico).”; in alto a sinistra è sempre presente la scritta messaggio promozionale;

VISTA la nota del Servizio di Polizia Postale e delle comunicazioni, a riscontro della richiesta di accertamenti formulata da questa Autorità in data 24 ottobre 2007, prot. n. 63630, pervenuta in data 19 dicembre 2007 prot. 75542, dalla quale emerge che i servizi propagandati non rientrano nella tipologia dei servizi di tipo interattivo, la cui propaganda è vietata nella fascia oraria 7 – 25 dall'art. 5ter, comma 6, del citato regolamento televendite, e che chiamando le numerazioni pubblicizzate 899402050, 899202147 e 892110167, dopo l'avviso relativo ai costi della chiamata, viene trasmesso un messaggio preregistrato con la voce della signora Oliveri la quale commenta le uscite dei numeri al lotto e propone numeri e combinazioni da giocare, anche facendo riferimento a personaggi religiosi popolari quale Padre Pio;

RILEVATO che l'emittente in questione ha in effetti trasmesso propaganda di servizi a sovrapprezzo inerenti pronostici concernenti il gioco del lotto, idonea a trarre in inganno il pubblico sul contenuto e gli effetti dei beni e servizi offerti sfruttando la superstizione e la credulità delle categorie di utenti psicologicamente più vulnerabili;

CONSIDERATO che alle emittenti televisive è fatto divieto di trasmettere pubblicità e telepromozioni relative a beni e servizi di astrologia, cartomanzia e assimilabili e di servizi relativi a pronostici concernenti il gioco del lotto, enalotto, totocalcio, totogol, totip, lotterie e altri giochi simili che traggano in inganno il pubblico, anche per mezzo di omissioni, ambiguità o esagerazioni, sul contenuto e gli effetti dei beni e servizi offerti sfruttando la superstizione e la credulità delle categorie di utenti psicologicamente più vulnerabili;

RILEVATA, per l'effetto, l'inottemperanza alla diffida a cessare dalla violazione dell'articolo 5ter, comma 4, del Regolamento in materia di pubblicità radiotelevisiva e televendite di cui alla delibera n. 538/01/CSP del 26 luglio 2001, integrato dalle modifiche apportate dalle delibere nn. 250/04/CSP, 34/05/CSP, 105/05/CSP e 162/07/CSP;

RITENUTA, pertanto, la sussistenza dei presupposti per l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 516,50 (cinquecentosedici/50) a € 5.164,60 (cinquemilacentosessantaquattro/60), ai sensi dell'articolo 51, comma 2, lettera b), e comma 5, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177;

VISTO l'articolo 5ter, comma 4 del Regolamento in materia di pubblicità radiotelevisiva e televendite di cui alla delibera n. 538/01/CSP del 26 luglio 2001, integrato dalle modifiche apportate dalle delibere nn. 250/04/CSP, 34/05/CSP e 105/05/CSP;

RITENUTO, in relazione ai criteri di cui all'articolo 11 della legge 24 novembre 1981, n. 689, che:

la gravità del comportamento posto in essere dalla società TGS Telegiornale di Sicilia S.p.A. deve ritenersi elevata in considerazione della natura della norma a tutela, in particolare, delle persone più vulnerabili psicologicamente, adottate al fine di garantire un più elevato livello di tutela del consumatore-utente con riferimento all'opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione:

la società non risulta aver posto in essere alcuna attività in tal senso;

- con riferimento alla personalità dell'agente:

la società in questione è supportata da strutture interne adeguate allo svolgimento delle proprie attività nel pieno rispetto del quadro normativo e regolamentare vigente;

- con riferimento alle condizioni economiche dell'agente:

le stesse sono tali da consentire l'applicazione della sanzione così come determinata;

RITENUTO, per le ragioni precisate, di dover determinare la sanzione pecuniaria per le rilevate violazioni nella misura di euro 4.000,00 (quattromila/00) pari a euro 2.000,00 (duemila/00) per ciascuna violazione rilevata (n. 2), secondo il principio del cumulo materiale delle sanzioni;

VISTA la proposta formulata dalla Direzione contenuti audiovisivi e multimediali;

UDITA la relazione dei Commissari Sebastiano e Sortino Gianluigi Magri, relatori ai sensi dell'articolo 29 del Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità;

ORDINA

alla società TGS Telegiornale di Sicilia S.p.A., con sede legale in Palermo, c.a.p. 90133 – Via Lincoln n. 19, esercente l'emittente per la radiodiffusione televisiva in ambito locale "TGS Telegiornale di Sicilia", di pagare la sanzione amministrativa di euro 4.000,00 (quattromila/00),

INGIUNGE

alla citata società di versare la predetta somma alla Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato di Roma, utilizzando il c/c n. 871012 con imputazione al capitolo 2380, capo X, bilancio di previsione dello Stato, evidenziando nella causale “Sanzione amministrativa irrogata dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni con delibera n. /08/CSP”, entro 30 giorni dalla notificazione del presente provvedimento, sotto pena dei conseguenti atti esecutivi a norma dell’articolo 27 della citata legge n. 689/81.

Entro il termine di giorni dieci dal versamento dovrà essere inviata a quest’Autorità, in originale o in copia autenticata, quietanza dell’avvenuto versamento.

Ai sensi dell’articolo 1, comma 26, della legge 31 luglio 1997, n. 249, i ricorsi avverso i provvedimenti dell’Autorità rientrano nella giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo.

Ai sensi dell’articolo 23 bis, comma 2, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034 e successive modificazioni ed integrazioni, il termine per ricorrere avverso il presente provvedimento è di sessanta giorni dalla notifica del medesimo.

La competenza di primo grado è attribuita in via esclusiva ed inderogabile al Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio.

La presente delibera è pubblicata nel Bollettino ufficiale e sul sito *web* dell’Autorità.

Roma, lì 18 marzo 2008

IL PRESIDENTE
Corrado Calabrò

IL COMMISSARIO RELATORE
Sebastiano Sortino

IL COMMISSARIO RELATORE
Gianluigi Magri

per attestazione di conformità a quanto deliberato

IL SEGRETARIO GENERALE
Roberto Viola